

Sez. 4 - , Sentenza n. 31430 del 17/03/2021 Cc. (dep. 10/08/2021)
Rv. 281837 - 01

Presidente: FUMU GIACOMO. Estensore: ESPOSITO ALDO. Relatore:
ESPOSITO ALDO. Imputato: NASRAOUI BOURHAN. P.M. ODELLO LUCIA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' GENOVA, 13/01/2021
664 MISURE CAUTELARI - 011 scelta delle misure (criteri)

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) - Applicazione della custodia cautelare in carcere - Limite di tre anni di pena detentiva - Operatività anche nel corso dell'esecuzione della misura - Ragioni - Sopravvenuta condanna a pena inferiore - Rilevanza.

In materia di misure cautelari personali, il limite di tre anni di pena detentiva necessario per l'applicazione della custodia in carcere, previsto dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen, opera non solo nella fase di applicazione, ma, costituendo una regola di valutazione della proporzionalità, anche nel corso della esecuzione della misura, sicché questa non può essere mantenuta qualora sopravvenga una sentenza di condanna, quantunque non definitiva, a pena inferiore al suddetto limite.

Sez. 2 - , Sentenza n. 32593 del 08/07/2021 Cc. (dep. 01/09/2021)
Rv. 281812 - 01

Presidente: CAMMINO MATILDE. Estensore: PARDO IGNAZIO. Relatore:
PARDO IGNAZIO. Imputato: T. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' MINORI MILANO, 08/04/2021
664 MISURE CAUTELARI - 001 IN GENERE

MISURE CAUTELARI - IN GENERE - Criteri di scelta delle misure - Applicazione della custodia cautelare in carcere - Limite di tre anni di pena detentiva – Operatività nei procedimenti per delitti di rapina aggravata – Condizioni – Insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata - Onere della prova - Indicazione.

In tema di misure cautelari, in base all'interpretazione letterale del combinato disposto degli artt. 275-bis cod. proc. pen. e 4-bis ord. pen. il divieto di applicazione e mantenimento della custodia cautelare in carcere ove sia intervenuta una condanna, quantunque non definitiva, a pena inferiore a tre anni di reclusione, opera anche nei procedimenti per rapina aggravata, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. (In motivazione, la Corte ha sottolineato che il relativo onere della prova grava sull'istante, trattandosi di un fatto positivo a vantaggio dello stesso, ma tale assenza di collegamenti può essere anche implicitamente dedotta sulla base delle modalità esecutive della condotta o dalla personalità degli autori).

Sez. 5 - , Sentenza n. 4948 del 20/01/2021 Cc. (dep. 08/02/2021) Rv.
280418 - 01

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: BORRELLI PAOLA. Relatore:
BORRELLI PAOLA. Imputato: NIKOLLI RENUAR. P.M. SENATORE VINCENZO.
(Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' L'AQUILA, 10/09/2020
664 MISURE CAUTELARI - 011 scelta delle misure (criteri)

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) - Applicazione della custodia cautelare in carcere - Limite di tre anni di pena detentiva - Operatività anche nel corso dell'esecuzione della misura - Ragioni - Sopravvenuta condanna a pena inferiore - Rilevanza.

In materia di misure cautelari personali, il limite di tre anni di pena detentiva necessario per l'applicazione della custodia in carcere, previsto dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen, opera non solo nella fase di applicazione, ma, costituendo una regola di valutazione della proporzionalità, anche nel corso della esecuzione della misura, sicché questa non può essere mantenuta qualora sopravvenga una sentenza di condanna, quantunque non definitiva, a pena inferiore al suddetto limite.

Sez. 5 - , Sentenza n. 28360 del 04/06/2021 Cc. (dep. 21/07/2021)
Rv. 281629 - 01

Presidente: PALLA STEFANO. Estensore: BRANCACCIO MATILDE. Relatore:
BRANCACCIO MATILDE. Imputato: QUADRELLA THOMAS. P.M. PICARDI
ANTONIETTA. (Parz. Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' GENOVA, 06/04/2021
664 MISURE CAUTELARI - 011 scelta delle misure (criteri)

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) - Applicazione della custodia cautelare in carcere - Limite di tre anni di pena detentiva - Operatività anche nel corso dell'esecuzione della misura - Ragioni - Sopravvenuta condanna a pena inferiore - Rilevanza.

In materia di misure cautelari personali, il limite di tre anni di pena detentiva necessario per l'applicazione della custodia in carcere, previsto dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., opera non solo nella fase di applicazione della misura, ma, quale regola di valutazione della proporzionalità, anche nel corso della sua esecuzione della misura, sicché la custodia in carcere non può essere mantenuta qualora sopravvenga una sentenza di condanna, quantunque non definitiva, a pena inferiore al suddetto limite.